ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 218

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra l'INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 3 novembre 2022

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.lgs. 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vicepresidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Il Segretario

Firmato Digitalmente da:
SALE PAOLA
Sottoscritto in data: 03/11/2022

Il Presidente

Firmato Digitalmente da:
Pasquale Tridico
Sottoscritto in data: 03/11/2022

Visto, in particolare, l'art. 23 bis, comma 7, del citato Decreto legislativo n. 165/2001 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possano disporre, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, per singoli progetti d'interesse specifico dell'amministrazione di provenienza e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale, presso altre pubbliche amministrazioni, disciplinando le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, commi da 191 a 220, che ha profondamente modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

Considerato che, nel quadro di attività di indirizzo e vigilanza svolta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è interesse dell'Istituto avviare una attività di collaborazione nell'ambito del processo di definizione e completamento del quadro di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, volta ad assicurare un più stretto coordinamento nell'analisi e utilizzo dei dati informativi che sono detenuti dall'Istituto in ragione dello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, che consenta anche di valutare ex ante gli impatti dei possibili interventi di riforma;

Tenuto conto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS ritengono altresì utile avviare un'attività di collaborazione per coordinare in maniera sistematica i provvedimenti attuativi della predetta riforma degli ammortizzatori sociali, con particolare attenzione ai processi di adeguamento dei regolamenti dei Fondi di solidarietà, nonché per coordinare le attività finalizzate alla realizzazione del nuovo sistema di condizionalità e formazione per i lavoratori sospesi in cassa integrazione, introdotto dalla stessa riforma;

Tenuto conto, altresì, che la suddetta collaborazione risulta utile anche con riferimento allo sviluppo delle tematiche relative alle politiche attive e di welfare;

Atteso che, in considerazione della complessità del progetto di collaborazione e dell'importanza che lo stesso riveste per l'Istituto, è necessario avvalersi del supporto di una unità dirigenziale di prima fascia dei ruoli dell'INPS;

Tenuto conto che il dott. Luca Sabatini, dirigente di I fascia dell'Istituto, ha maturato, nel suo percorso professionale, ampia e approfondita conoscenza ed esperienza nell'ambito delle materie oggetto del Protocollo che hanno consentito allo stesso di sviluppare una visione sistemica e integrata di un numero consistente di prestazioni istituzionali, anche sotto il profilo dell'innovazione dei servizi e dell'attenzione e orientamento all'utente;

Vista la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 136 dell'11 dicembre 2019 con la quale è stato attribuito al

dott. Luca Sabatini l'incarico dirigenziale di livello generale "*Direzione centrale Ammortizzatori sociali*";

Vista la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 127 dell'8 novembre 2019 avente ad oggetto la "*Rideterminazione della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato connessa agli incarichi dirigenziali di livello generale*";

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 144 del 14 settembre 2022 avente ad oggetto la "*Rideterminazione della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato connessa agli incarichi dirigenziali di livello generale*";

Vista la dichiarazione di assenso all'assegnazione temporanea in parola rilasciata dal dott. Luca Sabatini;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale,

DELIBERA

di adottare il Protocollo d'intesa, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante, tra l'INPS ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il Direttore centrale Risorse umane sottoscriverà, in nome e per conto dell'Istituto, il Protocollo di intesa in oggetto.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Paola Sale	Pasquale Tridico

PROTOCOLLO D'INTESA
AI SENSI DELL'ART. 23-BIS, COMMA 7, DEL D.LGS 165/2001

TRA

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con sede in Roma, Via Vittorio Veneto n. 56, 00187 Roma, in persona della Dott.ssa Grazia Strano, Direttore Generale delle politiche del personale e dell'innovazione organizzativa;

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona della Dott.ssa Maria Grazia Sampietro, Direttore centrale Risorse umane;

PREMESSO

- che l'art. 23 bis, comma 7 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche possano disporre, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale, presso altre pubbliche amministrazioni disciplinando le funzioni, le modalità di inserimento e l'onere per la corresponsione del trattamento economico;
- che la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, commi da 191 a 220, ha profondamente modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 superando l'alternatività tra le tutele previste dal Titolo I e dal Titolo II del medesimo decreto e disponendo un sistema di protezione sociale che si basa sulle prestazioni di integrazione salariale quali la cassa integrazione ordinaria

(CIGO) e straordinaria (CIGS), il Fondo di integrazione salariale (FIS) e quelle previste dai Fondi di solidarietà bilaterali;

- che, nel quadro di attività di indirizzo e vigilanza svolta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è interesse dell'Istituto avviare una attività di collaborazione nell'ambito del processo di definizione e completamento del quadro di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, volta ad assicurare un più stretto coordinamento nell'analisi e utilizzo dei dati informativi che sono detenuti dall'Istituto in ragione dello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti, che consenta anche di valutare ex ante gli impatti dei possibili interventi di riforma;

- che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS ritengono altresì utile avviare un'attività di collaborazione per coordinare in maniera sistematica i provvedimenti attuativi della predetta Riforma degli ammortizzatori sociali, con particolare attenzione ai processi di adeguamento dei regolamenti dei Fondi di solidarietà, nonché per coordinare le attività finalizzate alla realizzazione del nuovo sistema di condizionalità e formazione per i lavoratori sospesi in cassa integrazione, introdotto dalla stessa Riforma;

- che la suddetta collaborazione risulta utile anche con riferimento allo sviluppo di analisi sulle tematiche relative alle politiche attive e di welfare;

- che il dott. Luca Sabatini, dirigente di I fascia dell'INPS, attualmente titolare dell'incarico dirigenziale di livello generale "Direzione Centrale ammortizzatori sociali", ha maturato nel suo percorso professionale ampia e approfondita conoscenza ed esperienza nell'ambito delle materie oggetto del presente Protocollo, sviluppando una visione sistemica e integrata di un numero consistente di prestazioni istituzionali, anche sotto il profilo dell'innovazione dei servizi e dell'attenzione e orientamento all'utente.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.

Art. 1

OGGETTO

Con il presente Protocollo di intesa le parti si impegnano a collaborare sulle tematiche relative al processo di definizione e completamento del quadro di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, per assicurare un più stretto coordinamento nell'analisi e utilizzo dei dati informativi che sono detenuti dall'Istituto in ragione dello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti.

La suddetta collaborazione risulta utile anche con riferimento allo sviluppo di analisi sulle tematiche relative alle politiche attive e di welfare.

Art. 2

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

Al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'articolo 1 del presente Protocollo, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 assegna in via temporanea al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il dott. Luca Sabatini, dirigente di I fascia dell'Istituto previa acquisizione del consenso dell'interessato.

Art. 3

TRATTAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO

1. L'INPS mantiene per tutto il periodo di assegnazione temporanea la titolarità del rapporto di lavoro con il dott. Luca Sabatini che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico attualmente in godimento presso l'INPS, fatti salvi i futuri adeguamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa e relativi sia al trattamento economico fondamentale che accessorio.

2. Per l'intero periodo di assegnazione, tutti gli oneri relativi al trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, compresi quelli relativi agli oneri riflessi a quelli contributivi e assicurativi, sono pertanto a carico e liquidati direttamente dall'INPS.
3. Il servizio svolto in assegnazione temporanea dal dott. Luca Sabatini presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è considerato, a tutti gli effetti, quale servizio prestato presso l'INPS. A tal fine il dirigente in assegnazione temporanea è tenuto, compatibilmente con le esigenze della Struttura cui sarà assegnato, a raccordarsi periodicamente con la direzione generale dell'INPS e a riferire in relazione all'attività svolta, nonché a redigere e a trasmettere alla suddetta direzione generale una relazione semestrale sulla stessa.
4. Il dirigente INPS in assegnazione temporanea è inoltre tenuto a partecipare, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio cui è assegnato, alle iniziative di formazione promosse dall'Istituto.
5. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini della liquidazione del trattamento economico spettante al dirigente assegnato, comunica in via telematica all'INPS i dati relativi alle presenze mensili entro i primi 5 giorni del mese successivo. L'INPS si impegna ad aggiornare e comunicare periodicamente al dirigente interessato e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la situazione relativa alle ferie e ai permessi usufruiti dal dirigente medesimo.

Art. 4

DURATA

1. Il presente protocollo d'intesa ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2025. Alla scadenza, ricorrendone le condizioni di fatto e di legge, può essere rinnovato.

Art.5

DISPOSIZIONI FINALI

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 del presente Protocollo, le parti possono di comune accordo disporre una cessazione anticipata della assegnazione temporanea del dirigente.
2. Con successivo scambio di note le parti potranno integrare le suindicate aree di collaborazione e definiranno le modalità atte a valutare l'andamento delle attività e la programmazione delle iniziative volte a sviluppare la predetta collaborazione, in un'ottica di sostenibilità e di valorizzazione continua delle rispettive missioni istituzionali.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)**
Dott.ssa Grazia Strano	Dott.ssa Maria Grazia Sampietro